

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, n. 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M\_D GMEL II 51 0008865

Roma, 14 FEB. 2009

AL 2

OGGETTO: articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1-5. Esenzione dal servizio del personale militare. Disposizioni applicative.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI)

## 1. PREMESSA

Con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato introdotto, all'articolo 72, comma 1, l'istituto dell'esenzione dal servizio per i dipendenti pubblici che sobbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva. Considerata la novità dell'istituto e la necessità di armonizzarne il contenuto con le disposizioni proprie dell'ordinamento militare, si ritiene opportuno fornire le conseguenti disposizioni applicative. La presente circolare è emanata con riferimento alle previsioni normative attualmente vigenti in materia di stato giuridico, avanzamento, trattamento economico, pensionistico e previdenziale del personale militare, tenendo conto degli indirizzi applicativi forniti con circolare n. 10/2008 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, registrata alla Corte dei conti il 22 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2009. Questa Direzione generale si riserva di modificare la presente circolare qualora il Dipartimento della funzione pubblica, già attivato, emanasse indirizzi applicativi specificamente riferiti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nonché a seguito di eventuali disposizioni del competente istituto nazionale di previdenza.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale militare in servizio permanente effettivo ovvero a disposizione delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, a condizione che lo stesso raggiunga, nell'anno di presentazione della domanda, il requisito minimo di anzianità contributiva richiesto dalla vigente normativa (35 anni). E' escluso dall'applicazione dell'istituto il personale militare che sia sottoposto ad obblighi di fermo ordinarie o speciali. Pertanto, eventuali domande prodotte da detto personale per ottenere il beneficio in questione non saranno prese in considerazione.

### 3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- a. La domanda dovrà essere presentata, in duplice copia, improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno al Comando/Ente di appartenenza secondo lo schema in allegato A alla presente circolare. La domanda è irrevocabile ed ha validità solo per l'anno in corso.
- b. La prima copia della domanda, appena assunta a protocollo, dovrà essere trasmessa, ai fini dell'istruttoria, al II Reparto di questa Direzione generale, 5<sup>a</sup> Divisione per gli Ufficiali e 6<sup>a</sup> Divisione per i Sottufficiali.
- c. La seconda copia della domanda dovrà pervenire alle richiamate Divisioni del II Reparto, per il tramite gerarchico, corredata della seguente documentazione:
  - copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare;
  - prospetto dell'anzianità contributiva maturata, come stabilito dall'articolo 72, comma 1, della predetta legge.
- d. La Divisione competente, una volta verificati il rispetto dei termini di presentazione ed il possesso dell'anzianità contributiva minima richiesta, provvederà ad acquisire il parere funzionale e di impiego agli Stati maggiori di Forza armata/Comando generale dell'Arma dei carabinieri che risulterà vincolante ai fini dell'esito della domanda. Il parere dovrà essere motivato tenendo conto dei criteri stabiliti dall'articolo 72, comma 2, della legge succitata e delle disposizioni applicative contenute nella circolare n. 10 precedentemente citata.
- e. Considerata l'irrevocabilità della domanda di collocamento in esonero, il personale che la avesse prodotta prima dell'emanazione della presente circolare è tenuto a ripresentarla, utilizzando lo schema di cui all'allegato A alla medesima, confermando, dunque, la volontà già manifestata.

### 4. DEFINIZIONE DELLE DOMANDE

- a. Sulla base dell'istruttoria complessiva delle domande prodotte e tenendo conto del parere espresso dagli Stati maggiori di Forza armata/Comando generale, la Direzione generale provvederà a:
  - emettere il provvedimento di esonero dal servizio in caso di parere favorevole, ovvero di diniego dell'esonero, in caso di parere contrario;
  - trasmettere il provvedimento di ammissibilità ai Comandi/Enti che, a sua volta, dovrà provvedere a partecipare con immediatezza il comandante al richiedente, inviando la relativa esatta alla Divisione competente di questa Direzione generale.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accogliere le domande di esonero per motivi penali, disciplinari e per gravi motivi di servizio.

- b. In caso di accoglimento della domanda il personale è collocato in posizione di esonero in una data compresa tra il 1° luglio ed il 31 dicembre dello stesso anno, considerando, ove possibile, compatibilmente con le esigenze istruttorie del provvedimento, con quella indicata dall'istituto. Non essendo consentita la soluzione di continuità tra la contemporanea del trattamento relativo al esonero e quello di pensione, come meglio precisato nel successivo par. 5, lettera f, la data di collocamento in posizione di esonero dovrà essere fissata in funzione della data di accoglimento del trattamento pensionistico.

### 5. COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI ESONERO

- a. La posizione di esonero, come affermato nella richiamata circolare n. 10/2004 del Dipartimento della Funzione pubblica, si configura quale temporanea del personale di impiego a più anni con durata massima di cinque anni.

- b. Il personale nei cui confronti viene adottato il provvedimento di esonero:
- non è tenuto ad effettuare la prestazione principale prevista per il ruolo ed il grado di appartenenza, né quelle connesse ad incarichi ulteriori eventualmente assegnati (es: membro di commissioni di valutazione, prestazioni di insegnamento), ma percepisce un trattamento economico ridotto e misura i contributi in misura intera (vds. al riguardo il successivo para. 6.);
  - non può essere richiamato in servizio, né a domanda, né d'autorità (salvo che per esigenze di mobilitazione), neanche dopo il collocamento in congedo;
  - non è valutato per l'avanzamento.
- c. Altresì, lo stesso personale esonerato:
- mantiene i doveri attinenti al giuramento, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari;
  - può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con caratteri di occasionalità, continuità e professionalità, purché l'attività non leda l'immagine ed il prestigio dell'istituzione militare: non può comunque effettuare prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione, né instaurare rapporti di lavoro dipendente con soggetti pubblici o privati. Nel caso in cui sia accertato lo svolgimento di un'attività ritenuta incompatibile o pregiudizievole per l'amministrazione la Direzione generale provvederà a dare corso alla procedura prevista dall'articolo 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.
- d. Ad integrazione di quanto dichiarato nella domanda, il personale esonerato dovrà tempestivamente comunicare a questa Direzione generale (II Reparto, 5° o 6° Divisione) la tipologia ed il carattere dell'attività che intende intraprendere. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di variazione dell'attività precedentemente svolta.
- e. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal personale militare richiedente.
- f. Il collocamento in posizione di esonero sarà disposto fino:
- alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni. In tal caso, troverà applicazione il disposto del comma 11 del predetto articolo 72;
  - al raggiungimento del limite di età stabilito per il grado ed il ruolo di appartenenza, qualora antecedente a quello di maturazione della massima anzianità contributiva.
- Al termine del periodo di esonero il personale sarà collocato in congedo, considerato in ogni caso avvenuto a domanda, nella posizione della riserva, con diritto al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Come anticipato in premessa, qualora venissero emanati ulteriori indirizzi applicativi relativi alla posizione del congedo nella quale collocare il personale esonerato delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, questa Direzione generale provvederà ad adeguare la propria azione amministrativa con effetto anche a favore di coloro che avessero presentato domanda di esonero.

## 5. TRATTAMENTO ECONOMICO DURANTE IL PERIODO DI ESONERO

- a. Il personale collocato in posizione di esonero ha diritto ad un trattamento economico temporaneo, inizialmente corrisposto dall'ultimo Ente di servizio, salvo diverse disposizioni impartite dalla Forza armata di appartenenza del personale esonerato, pari al cinquanta per cento di quello goduto, per competenze fisse ed accessorie, all'atto del collocamento nella nuova posizione. Come precisato nella citata circolare n. 10/2008 del Dipartimento della funzione pubblica, il trattamento economico, una volta determinato, rimane invariato per tutto il periodo di esonero e, pertanto, non riceve alcuna rivalutazione per miglioramenti economici riferiti a periodi successivi al collocamento nella posizione di esonero. Inoltre, esso è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dall'esonerato come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati.

- b. Il personale collocato in posizione di esonero, inoltre, può svolgere in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri organismi individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 296 del 19 dicembre 2008. In tal caso la misura del trattamento economico di esonero è elevata al settanta per cento, nel presupposto che l'attività svolta sia prestata a titolo gratuito.
- Tale circostanza dovrà risultare dalla documentazione prodotta dal personale interessato al momento della presentazione della domanda di esonero o nel corso dell'esonero stesso, qualora l'attività abbia inizio in un momento successivo.
- c. Nel computo del trattamento economico di esonero rientrano gli emolumenti retributivi fissi ed accessori indicati nell'allegato B alla presente circolare.
- d. Poiché il periodo di esonero, ai sensi del comma 4 del citato articolo 72, è utile ai fini della pensione nonché del trattamento di fine servizio, durante tale periodo il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali sarà effettuato sul cento per cento degli emolumenti, di cui all'allegato B, che vengono percepiti all'atto dell'esonero.
- e. I giorni di licenza ordinaria e quelli di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, spettanti al momento dell'esonero e non fruiti per documentati motivi di servizio, non sono monetizzabili e devono essere fruiti dal militare prima di essere collocato in posizione di esonero.



IL DIRETTORE GENERALE  
Generale di Corpo (Armata Mario ROGGIO)

WWW.CIR